



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO,
CULTURA E SPORT
UFFICIO LAVORO E TERRITORIO

Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza
Tel. +39 0971 666105/ Fax +39 0971 666146

ACCORDO QUADRO ANNO 2010

Il giorno 20 settembre dell'anno 2010, presso il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport Ufficio Lavoro e Territorio della Regione Basilicata si è tenuto un incontro per la definizione in ambito regionale delle procedure di gestione degli ammortizzatori sociali in attuazione dell'Accordo fra il Ministero del Lavoro, e delle Politiche Sociali e la Regione Basilicata del 07.07.2010, presieduto dall'Assessore D.ssa R. Mastrosimone coadiuvato dalla Dirigente Generale D.ssa L. Santoro e dal Dirigente dell'Ufficio Lavoro e Territorio Dr. F. Parrella

All'incontro sono intervenuti:

- CONFINDUSTRIA BASILICATA
- Federazione Regionale API BASILICATA
- CGIL BASILICATA
- CISL
- UIL
- UGL
- CISAL
- CONFARTIGIANATO
- CONFCOMMERCIO
- C.N.A.
- CONF.S.A.L.
- CONFESERCENTI
- LEGA COOPERATIVE
- CONF COOPERATIVE
- CONFIMPRESEITALIA
- ITALIA LAVORO U.T. BASILICATA
- DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
- DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS
- UNITA INTERDIPARTIMENTALE DI COORDINAMENTO DELLE AZIONI A TUTELA DELL'OCCUPAZIONE
- ABI

Sono presenti altresì:

- il Dirigente della Direzione Regionale INPS (in qualità di consulente)
- il Dirigente della Direzione Regionale del Lavoro
- Italia Lavoro - UT - Basilicata

PREMESSO CHE

L'art. 1, comma 138, della legge 29.12.2009 n. 191 (Legge finanziaria 2010) prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2010 e nel limite delle risorse di cui

Br. A
Offerta
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*



REGIONE BASILICATA

- 5. a) il trattamento di mobilità in deroga, sia per le nuove richieste che per le proroghe è concesso per 12 mesi e comunque non oltre il 31.12.2010;
- b) la CIG in deroga e il Contratto di Solidarietà sono concessi, anche per più periodi e non possono superare complessivamente i 12 mesi e comunque entro e non oltre il 31.12.2010; inoltre dovrà essere verificato lo svolgimento positivo dei piani intrapresi e la ulteriore definizione di obiettivi e impegni specificatamente rivolti al riassorbimento di esuberanti, alla ricollocazione presso altre aziende al completamento di iniziative per la riqualificazione professionale.

I lavoratori beneficiari degli Ammortizzatori Sociali in deroga (CIG, Mobilità, Contratti di Solidarietà, Apprendisti, Somministrati, Lavoratori a domicilio, Soci lavoratori di imprese cooperative) dovranno:

- recarsi, entro 48 ore dalla sottoscrizione del verbale di esame congiunto presso il Centro per l'impiego territorialmente competente per il rilascio di una Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) a partecipare ad un intervento di politica attiva (art. 19, comma 10, del D.L. n. 185/2008, Circolare INPS n. 75/2009 e Messaggio INPS n. 13613/2009);

mentre i lavoratori destinatari del trattamento di proroga della Mobilità in deroga dovranno:

- presentare istanza di proroga alla sede INPS competente per territorio e recarsi presso il Centro per l'impiego territorialmente competente per il rilascio di una Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) a partecipare ad un intervento di politica attiva (art. 19, comma 10, del D.L. n. 185/2008, Circolare INPS n. 75/2009 e Messaggio INPS n. 13613/2009).

RISORSE

Le risorse di cui all'Accordo sottoscritto dalla Regione Basilicata e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 07.07.2010 di 18 milioni di euro e i residui di eventuali economie pregresse, che dovranno essere rendicontate dall'INPS, sono destinate alla concessione in deroga degli ammortizzatori sociali per tutte quelle situazioni di crisi aziendale e di particolare gravità occupazionale non previste dalla normativa ordinaria e precisamente:

- a) CIG in deroga, Contratti di Solidarietà, di cui all'art. 1 della L. 863/1984 e successive modifiche e integrazioni, che prevedano una riduzione dell'orario di lavoro da concordarsi tra le parti;
- b) Mobilità in deroga;
- c) Indennità Equivalente prevista dal comma 10-bis dell'art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2.

DESTINATARI DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

È stata definita l'estensione del ricorso ai trattamenti di integrazione salariale in deroga per far fronte alla crisi produttiva ed occupazionale che sta attanagliando il nostro Paese, ai datori di

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including 'A', 'AG', 'emplic', 'EK', 'R', 'A', '3', and several illegible signatures at the bottom.]



REGIONE BASILICATA

lavoro e ai lavoratori loro dipendenti che, in base alla normativa ordinaria vigente, non possono ricorrere agli strumenti di cassa integrazione guadagni e mobilità (L. 164/76 e L. 223/91).

CIG in deroga

La legge n. 2/2009 ha previsto le cause di crisi aziendali ed occupazionali che permettono il ricorso alla CIG in deroga.

Aziende

La CIG in deroga è concessa ai dipendenti di imprese aventi unità produttive situate nel territorio della Regione Basilicata, operanti in tutti i settori produttivi, escluso il settore edile e agricolo, che procedono alla riduzione, sospensione temporanea o cessazione, totale o parziale, dell'attività lavorativa, che non possono usufruire degli Ammortizzatori ordinari, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Requisiti

L'accesso ai trattamenti in deroga può essere autorizzato, ove spettante, in presenza dei requisiti indicati dall'art. 7-ter - comma 6 - della Legge n. 33 del 09/04/09 o che:

- hanno completato l'utilizzo della CIGO e non possono ricorrere alla Cassa Integrazione Straordinaria;
- non possono richiedere il trattamento di CIGS al Ministero del Lavoro per il mancato decorso del periodo di cui all'art. 1, comma 5, della Legge n. 223/91 (la concessione della CIG in deroga, potrà essere autorizzata limitatamente al periodo necessario per l'attivazione della nuova istanza al Ministero);
- abbiano superato il limite di durata complessiva di 36 mesi di CIGS nell'arco del quinquennio, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 23/91 (la concessione della CIG in deroga, potrà essere autorizzata limitatamente al periodo necessario per poter presentare una nuova istanza al Ministero).

La CIG in deroga può essere richiesta solo dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa.

Lavoratori

Possono beneficiare dell'integrazione salariale i lavoratori dipendenti dei datori di lavoro ammessi al trattamento, con contratto :

- a tempo indeterminato
- a tempo determinato
- di Apprendistato
- di Somministrazione (a tempo determinato o indeterminato)
- a domicilio (INPS, messaggio n. 1908 del 20.01.2010)

Handwritten notes and signatures:

to. 1
 Spesso
 [various illegible signatures and initials]



REGIONE BASILICATA

- a soci lavoratori delle imprese cooperative, compresi quelli in regime ex DPR 602/72.

Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato la durata della CIG non può andare oltre la scadenza naturale del contratto.

Per gli apprendisti in CIG in deroga, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c), del D.L. n. 185/2008, (convertito da L. n. 2/2009), qualora manchi l'intervento integrativo degli Enti bilaterali previsto dalla medesima norma, spetta il periodo di tutela un trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione per un massimo di 90 giorni dell'intero periodo del contratto di apprendista.

Sono esclusi: i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori domestici, i dirigenti quadri, i soci delle cooperative con rapporto di lavoro non subordinato.

Requisiti

- i lavoratori subordinati devono avere una anzianità lavorativa, presso la ditta richiedente il trattamento, di almeno 90 giorni alla data della richiesta. Nel computo sono comprese anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata a condizione che:
 - a) non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni;
 - b) il lavoratore operi in regime di monocommittenza;
 - c) il reddito conseguito sia superiore a € 5.000 (anche se relativo a più di un anno solare art. 7-ter, comma 6, D.L. n. 5/2009).
- i lavoratori somministrati (viene considerato il periodo di lavoro svolto presso la stessa società fornitrice anche non continuativo della durata di 90 giorni);
- gli apprendisti devono avere un'anzianità contrattuale presso lo stesso datore di lavoro di almeno 90 giorni;
- i lavoratori a domicilio, che posseggono il requisito contributivo di 90 giorni di anzianità lavorativa presso l'azienda che li pone in CIG.

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai lavoratori alla data di presentazione della domanda della CIG in deroga, che avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione con esito positivo dell'esame congiunto.

Causale

La legge n. 2/2009 individua nelle crisi aziendali o occupazionali le cause che legittimano il ricorso alla CIG in deroga.

La situazione di crisi e/o occupazionale si manifesta nei seguenti casi:

- Crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari aziendali complessivamente considerati.
- Mancanza di lavoro, commesse, di prenotazioni o di ordini.
- Contrazione o cancellazione delle richieste di missione (aziende di somministrazione).
- Mancanza di materie prime non dipendente da inadempienze contrattuali dell'azienda o da inerzia del datore di lavoro.
- Sospensione o contrazione dell'attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente.



REGIONE BASILICATA

- Eventi improvvisi ed imprevisti, quali: incendio, calamità naturali, condizioni metereologiche incerte.
 - Ritardi pagamenti oltre 150 giorni o in caso di appalti o forniture verso la P.A.
- Sono esclusi i casi di sospensione programmata dell'attività lavorativa.

MOBILITÀ IN DEROGA

Soggetti

Possono beneficiare dell'integrazione salariale i lavoratori dipendenti dei datori di lavoro ammessi al trattamento, licenziati a far data dall'1.1.2010 e fino al 31.12.2010.

Causale

I lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione dell'attività da aziende ubicate sul territorio regionale che non possono attivare la procedura di mobilità ai sensi della Legge n. 223/91; tali lavoratori non possono percepire, di conseguenza l'indennità di mobilità ordinaria ma hanno il diritto all'inserimento nelle liste di mobilità senza indennità ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 236/93.

Requisiti 1^ Concessione

Il lavoratore deve essere in possesso del requisito di anzianità aziendale, presso l'azienda che lo ha licenziato, di 12 mesi di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro, derivanti da ferie, festività ed infortuni, in rapporti non a termine (art. 16, comma 1, della Legge n. 223/91) e il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato.

Ai fini del calcolo del requisito di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in favore dei soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità' (art. 7-ter, comma 6, D.L. n. 5/2009; INPS circ. n. 75/2009).

Sono esclusi i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata.

L'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga è, altresì, subordinata al rilascio da parte del lavoratore interessato di una *dichiarazione di immediata disponibilità* a partecipare ad un intervento di politica attiva presso il Centro per l'Impiego competente .

Nel caso di lavoratori in mobilità la dichiarazione da parte del lavoratore dovrà comprendere anche l'accettazione di un'offerta di lavoro. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione ovvero, una volta sottoscritta, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione o di un lavoro congruo, il destinatario del trattamento perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati (art. 19, comma 10, D.L. n. 185/2008; INPS circ. n. 75/2009; mess. n. 13613/2009).

Handwritten marks and signatures on the left margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten mark on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



REGIONE BASILICATA

Per i lavoratori ex dipendenti delle aziende appartenenti al settore mobile imbottito, le OO.SS. inoltreranno richiesta al Ministero del Lavoro e P.S., ai sensi dell'art. 7-ter, comma 4, della legge n. 33/09, previa sottoscrizione di accordo in sede Regionale.

Per i lavoratori la cui mobilità ordinaria scade nell'anno 2010 e interessati da programmi di ricollocazione siglati in sede di Regione Basilicata, si procederà al riconoscimento della mobilità in deroga su richiesta delle OO.SS. e previa istruttoria conclusasi con esito positivo.

Le specificazioni relative al cambio di appalto, alla conservazione, alla perdita, alla incompatibilità del diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, previsto dalla normativa di riferimento, sono riportati nel Vademecum allegato al presente accordo di cui è parte integrante e sostanziale.

**TRATTAMENTO DI AMMONTARE EQUIVALENTE ALL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ
PREVISTO DAL COMMA 10-BIS DELL'ART. 19 DEL DECRETO LEGGE 29
NOVEMBRE 2008, N. 185 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, CON LA LEGGE 28
GENNAIO 2009, N. 2 (INDENNITÀ EQUIVALENTE)**

L'indennità equivalente alla mobilità in deroga è riconosciuta ai lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente licenziati per giustificato motivo oggettivo, o il cui rapporto di lavoro sia cessato (legge finanziaria 2010) per procedure collettive o per risoluzione del contratto di apprendistato a condizione che il rapporto di lavoro sia cessato da non più di 68 giorni e che i lavoratori interessati non siano in possesso dei requisiti individuali necessari per beneficiare dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1989, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1989, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Il lavoratore che si trovi nella condizione sopra descritta presenta, entro 68 giorni dalla data di licenziamento, o dalla data di fine indennità di mancato preavviso, domanda alla sede territoriale INPS competente.

La sede territoriale INPS, verificata la correttezza della domanda ed i requisiti individuali, eroga l'indennità equivalente alla mobilità per la durata prevista, entro il tetto massimo di spesa indicato dal presente Accordo Quadro con decorrenza dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CIG E MOBILITÀ IN DEROGA

L'azienda/datore di lavoro compila la richiesta on line di CIG, Mobilità in deroga, Contratto di Solidarietà, CIG Apprendisti, utilizzando il Sistema Informativo della Regione Basilicata (BASIL), disponibile sul sito www.lavoro.basilicata.it, a cui si accede dal medesimo portale, digitando la login e la password già in uso per l'invio delle Comunicazioni Obbligatorie. Nell'area "Sistema informativo domande ammortizzatori sociali in deroga", sezione "Documentazione", sono disponibili il Manuale Utente, il Libretto Anticrisi e le Linee Guida per la compilazione.

[Handwritten signatures and initials are present in the left margin and below the text, including names like 'P. No' and 'S. S. S. S. S.']



REGIONE BASILICATA

Ultracinquantacinquenni

È riconosciuta, limitatamente all'anno 2010 se compatibile con la disponibilità delle risorse finanziarie che in primo luogo devono garantire la copertura per l'erogazione di CIG e mobilità in deroga, ai lavoratori che

- 1) alla data del 1° gennaio 2010 abbiano compiuto i 55 anni di età
- 2) risultino disoccupati alla data del 1° gennaio 2010
- 3) maturano il requisito pensionistico entro il 2017.

Nel caso in cui le risorse non risultassero sufficienti per tutti, si darà la precedenza a coloro che risultano più anziani per età anagrafica. Sono compresi nella platea anche i lavoratori che risultano essere stati licenziati da aziende non operanti nel territorio regionale ma residenti in Basilicata e i lavoratori residenti in Basilicata, licenziati da aziende con stabilimenti in Regione ma con accentramento contributivo in altre Regioni.

Le domande dovranno essere presentate alle competenti sedi INPS a cura degli interessati entro e non oltre il 30.11.2010 pena la decadenza dell'eventuale diritto alla percezione dell'ammortizzatore.

Erogazione dei trattamenti

A valere sui fondi di cui all'art. 2, comma 140, della legge 23.12.2009 (Legge Finanziaria 2010) ovvero sui 18 milioni di Euro, viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore secondo la vigente normativa. Tale trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura paria al 30% del sostegno al reddito, posto a carico del FSE-POR.

A seguito delle autorizzazioni regionali la competente sede INPS eroga il trattamento previa sottoscrizione, da parte del lavoratore interessato, della dichiarazione di immediata disponibilità. La Regione in applicazione del punto 11) dell'Accordo tra Ministero del Lavoro e Regione del 7.07.2010, dà disposizione ai Servizi per l'Impiego di comunicare eventuali rifiuti ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legge n. 185/2008 convertito con legge 2/2009.

Interventi di politiche attive

I lavoratori beneficiari dei trattamenti in deroga (CIG e Mobilità) sono tenuti a partecipare ad appositi programmi di politiche attive secondo le disposizioni dell'Atto di Indirizzo in materia di Politiche Attive di intervento contro la crisi - biennio 2009-2010" approvato dalla Commissione Permanente per l'Impiego e con la D.G.R. 2161 del 16.12.2009.

Ripartizione delle risorse

- 45% CIG e contratti di solidarietà in deroga
- 53% Mobilità in deroga (1^ concessione e proroghe)
- 2% Indennità Equivalente

Tali percentuali potranno essere variate in relazione alle necessità che si verificheranno nel periodo di validità del presente accordo anche per le somme che saranno rendicontate dall'INPS.

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including 'P.h.o.' and several illegible signatures.]



REGIONE BASILICATA

Le competenti sedi INPS provvederanno all'erogazione dei trattamenti previa verifica dei requisiti soggettivi dei lavoratori interessate con le modalit  stabilite nella convenzione sottoscritta dalla Regione Basilicata e l'INPS regionale.

Monitoraggio

Il punto 12) dell'Accordo tra Ministero del Lavoro e P.S. e la Regione Basilica , recita che fermo restando quanto definito al punto 1 dell'Accordo del 12.2.2009, il Ministero del Lavoro, tramite Italia Lavoro, la Regione e l'INPS devono costantemente verificare l'andamento della spesa.

Le Parti individueranno per l'anno 2011, salvo le disponibilit  finanziarie, nell'ambito delle politiche attive, azioni mirate per il reinserimento lavorativo dei lavoratori percettori di mobilit  in deroga.

ASSESSORE *Rosa Altavilla*
 DIRIGENTE GENERALE *Salvatore*
 DIRIGENTE UFFICIO LAVORO *Salvatore*
 CONFINDUSTRIA BASILICATA *Salvatore*
 Federazione Regionale API BASILICATA *Salvatore*
 CGIL BASILICATA *Salvatore*
 CISL *Salvatore*
 UIL *Salvatore*
 UGL *Salvatore*
 CISAL *Salvatore*
 CONFARTIGIANATO *Salvatore*
 CONFCOMMERCIO *Salvatore*
 C.N.A. *Salvatore*
 CONF.S.A.L. *Salvatore*
 CONFESERCENTI *Salvatore*
 LEGA COOPERATIVE *Salvatore*
 CONFCOOPERATIVE *Salvatore*

CONFIMPRESEITALIA *Giuseppe*
 ITALIA LAVORO U.T. BASILICATA *Salvatore*
 DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO *Salvatore*
 DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS *Salvatore*

UNITA INTERDIPARTIMENTALE DI COORDINAMENTO DELLE AZIONI A TUTELA DELL'OCCUPAZIONE

ABI *4*



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO,
CULTURA E SPORT
UFFICIO LAVORO E TERRITORIO

Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza
Tel. +39 0971 666105/ Fax +39 0971 666146
frparrel@regione.basilicata.it

VADEMECUM 2010 CIG E MOBILITA IN DEROGA

“ Acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore”:

Al fine del riconoscimento del requisito per l'iscrizione nella lista di mobilità in deroga nei confronti dei lavoratori, già impiegati nel medesimo appalto il cui passaggio è avvenuto ai sensi dell'art. 2112 del c.p.c., sarà riconosciuta l'anzianità aziendale (anzianità fino al cambio d'appalto + quella maturata a seguito del subentro del nuovo appaltatore) presso l'azienda che lo ha licenziato sempre che risponda al requisito, di cui all'Accordo Quadro del 5.08.2010, ovvero: 12 mesi di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro, derivanti da ferie, festività ed infortuni, in rapporti non a termine (art. 16, comma 1, della Legge n. 223/91) e il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato.

Conservazione del diritto di iscrizione nella lista di mobilità in deroga

L'iscrizione nella lista di mobilità in deroga e l'indennità, si conservano nel caso di:

- a) svolgimento di una attività lavorativa a tempo determinato, tempo indeterminato part-time, rapporti di lavoro atipici, redditi derivanti dall'esercizio di professioni, qualora il reddito annuale prodotto da lavoro, non superi nell'anno solare il reddito minimo personale escluso da imposizione, in analogia con la conservazione dello stato di disoccupazione di cui alla DGR 1352 dell'8.8.2008 e s.m.i.;
- b) reddito minimo escluso da imposizione sono quelle che il Ministero delle Finanze fissa anno per anno
 - per i redditi di lavoro dipendente fiscalmente assimilati (per es. derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa)
 - per i redditi da impresa o derivanti dall'esercizio di professioni.
- c) l'accertamento è di competenza dei Centri per l'Impiego territorialmente competenti.

Dimissioni per giusta causa

Per i casi riportati nella circolare INPS n. 163/03, e qualora ricorrano le condizioni di cui alla predetta circolare il lavoratore dovrà presentare, ai fini della continuazione dell'erogazione della mobilità in deroga, all'INPS competente e alla Regione Basilicata

fse Basilicata 2007 | 2013

Fondo Sociale Europeo UNIONE EUROPEA REGIONE BASILICATA

Investiamo sul nostro futuro



1. la domanda,
2. la dichiarazione che si è dimesso per giusta causa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
3. dovrà corredare la domanda con una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di "difendersi in giudizio" nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo).

Il lavoratore dovrà, inoltre impegnarsi a comunicare, sempre all'INPS e alla Regione Basilicata - Ufficio Lavoro e Territorio - l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Laddove l'esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, l'INPS adotterà i provvedimenti di propria competenza dandone comunicazione all'Ufficio Lavoro e Territorio della Regione Basilicata.

[Handwritten signature]

Perdita dell'indennità di mobilità in deroga e cancellazione dalla lista di mobilità in deroga

Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, e' subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, in caso di rifiuto a sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati. (art. 19, comma 10/bis, della legge 2/2009).

Inoltre si è cancellati dalla lista di mobilità in deroga e conseguentemente si perde il diritto all'indennità anche nei seguenti casi:

1. nei casi previsti dall'art. 9 della Legge n. 223/91
2. svolgimento di una attività lavorativa a tempo determinato, tempo indeterminato part-time, rapporti di lavoro atipici, redditi derivanti dall'esercizio di professioni, qualora il reddito annuale prodotto da lavoro, superi nell'anno solare il reddito minimo personale escluso da imposizione;
3. l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni;
4. mancata presentazione al colloquio di orientamento senza giustificato motivo
5. mancata presentazione ai successivi colloqui senza giustificato motivo;
6. mancato svolgimento delle azioni concordate col Servizio per l'Impiego competente e sottoscritte senza giustificato motivo;
7. rifiuto di una congrua offerta di lavoro;
8. assenza ingiustificata alla prova selettiva e/o mancata presa di servizio presso un' amministrazione pubblica;

[Handwritten notes and signatures on the left margin]

[Handwritten notes and signatures on the right margin]



9. reiterate dimissioni (per più di due volte) durante il periodo di prova a seguito di proposte di lavoro accettate;
10. mancata adesione a proposte di inserimento in corsi di formazione o riqualificazione professionale o tirocini sul luogo di lavoro;
11. rifiuto o assenza dai percorsi di politiche attive di cui All'Atto di indirizzo approvati con D.G.R. n. 2161 del 16.12.2010;
12. su richiesta del lavoratore.

Per quanto riguarda il concetto di "giustificato motivo" esso annovera la malattia, l'infortunio, il servizio di leva, il servizio civile, ovvero altri casi di limitazione per legge della mobilità personale. Costituisce altresì giustificato motivo lo stato di gravidanza, limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria e facoltativa di cui alla legge n. 1204/71 e successive modifiche e integrazioni. Le ipotesi che costituiscono giustificato di mancata presentazione alla convocazione devono essere tempestivamente motivate e documentate entro cinque giorni.

Per essere congrua un'offerta di lavoro" è necessaria che risponda ai seguenti requisiti minimi:

- Rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo, con durata del contratto a termine superiore a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani;
- Sede di lavoro ubicata nel raggio di 30 Km dal comune di domicilio del soggetto o raggiungibile con mezzi pubblici in un tempo massimo di 60 minuti;
- Proposta professionalmente adeguata, vale a dire riferita ad un profilo professionale equivalente a quello posseduto dalla persona, sostanzialmente equivalente a quelle risultanti nell'ambito della scheda professionale, attinente alla formazione scolastica e professionale conseguita, omogenea alle eventuali esperienze lavorative svolte in precedenza, e comunque coerente con l'impegno concordato e sottoscritto all'atto del colloquio di orientamento. La proposta dovrà altresì prevedere una retribuzione pari almeno al 90% di quella percepita anteriormente all'acquisizione dello stato di disoccupazione, salvo diversa indicazione del soggetto che si dichiara disponibile all'accettazione di un compenso inferiore delle norme contrattuali di legge.

Incompatibilità

L'Indennità di mobilità in deroga, e la relativa iscrizione nelle lista di mobilità in deroga, è incompatibile con tutte le pensioni dirette (trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi, dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e con i trattamenti di pensionamento anticipato - Circ. INPS n. 9 del 12.1.1993), i lavoratori quindi perdono la relativa indennità nonché le prestazioni accessorie cioè l'assegno per il nucleo familiare e la contribuzione figurativa; il lavoratore però, può optare tra tali trattamenti e quello dell'indennità di mobilità in deroga.

fise Basilicata 2007 | 2013



Investiamo sul nostro futuro

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 13.10.10
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. Luongo